

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

- Clienti consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la Banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione una somma di denaro, oltre l'ammontare delle somme depositate (saldo disponibile), per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

Il cliente può utilizzare tale facilitazione, nei limiti dell'importo massimo accordato e per tutta la sua durata, in una o più volte anche mediante l'emissione di assegni bancari e ripristinarne la disponibilità con versamenti successivi, nonché bonifici o altri accrediti.

L'apertura di credito è collegata e subordinata all'esistenza di un rapporto di conto corrente, per le cui condizioni si rimanda agli specifici fogli informativi.

Può essere a tasso fisso o a tasso variabile indicizzato al parametro previsto dal contratto.

L'affidamento è ottenibile mediante preventiva richiesta del cliente con apposito modulo, completato con i propri dati nonché di eventuali garanti e comprendente una situazione reddituale/patrimoniale aggiornata.

In relazione all'importo ed ai giorni di utilizzo il cliente deve pagare all'istituto un corrispettivo secondo le condizioni economiche previste dal contratto.

Tra i principali rischi si evidenziano:

- in caso di finanziamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di finanziamento a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato;
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso (ad esempio utilizzi al di fuori del fido) e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

Nel caso di aperture di credito di importo compreso tra 200 € e 75.000 € rientranti nell'ambito della Direttiva del Credito ai Consumatori, per qualsiasi chiarimento od assistenza, prima della conclusione del contratto o entro il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, il cliente può rivolgersi al personale delle filiali o al numero verde 800 904 890 (dall'estero +39 045 960 2802), disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 21:00 ed il sabato dalle ore 09:00 alle 13:00.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

<b>Ipotesi con tasso debitore FISSO</b>	
Affidamento di 1.500 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.	
Accordato	1.500 euro
Tasso debitore nominale annuo	%
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi	%
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	euro
Interessi	euro
Oneri	euro
TAEG	%

*I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca.*

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

### Tasso debitore FISSO<sup>1</sup>

- massimo %

### Tasso debitore VARIABILE<sup>2</sup>

*La Banca ed il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare un tasso di interesse "variabile" indicizzato a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE (SU BASE 365), EURIBOR A 1 MESE MEDIA DEL MESE PRECEDENTE (SU BASE 365), ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, il limite massimo del tasso annuo fisso entro fido (sopra definito). Il valore massimo dello spread alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è: %*

- tasso annuo debitore entro fido - effettivo %
- %
- %
- %

## ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

Tipo di parametro	Data decorrenza	Valore
Euribor (*) – Euro Interbank Offered Rate – 3 mesi media % mese precedente (base 365)		%
		%
		%

*(\*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.*

<sup>1</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile).

<sup>2</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile).

### Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche<sup>3</sup>

- €
- €
- €
- €<sup>4</sup>

### Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche –

La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze, prendendo ad esame, per ogni evento, l'intero saldo di sconfinamento del conto o la parte risultata in sconfinato.

**Esempio di applicazione** per un rapporto in stato di sconfinamento nel corso di un trimestre, ipotizzando un " " pari a euro:

- mese 1: sconfinamento di euro dall'1 al 7 del mese commissione esente  
- sconfinamento di 0,00 euro (o saldo positivo) dall'8 al 10 del mese commissione non conteggiata  
- sconfinamento di 580,00 euro dall'11 al 13 del mese commissione conteggiata  
- sconfinamento di 600,00 euro dal 14 al 31 del mese commissione non conteggiata
- mese 2: sconfinamento di 620,00 euro dall'1 al 10 del mese commissione conteggiata  
- sconfinamento di 1.500,00 euro dall'11 al 13 del mese commissione conteggiata  
- sconfinamento di 1.800,00 euro dal 14 al 15 del mese commissione conteggiata  
- sconfinamento di 2.000,00 euro dal 16 al 31 del mese commissione conteggiata
- mese 3: sconfinamento di 2.000,00 euro dall'1 al 30 del mese commissione non conteggiata

Calcolo dell'importo della commissione liquidato con le competenze di fine trimestre: somma delle commissioni conteggiate o "importo massimo trimestrale" se la somma risulta superiore a quest'ultimo.

### Corrispettivo per Disponibilità Creditizia<sup>5</sup> - persone fisiche

- %

### Corrispettivo di disponibilità creditizia (CDC) - Esempio di applicazione:

Esempio di applicazione di CDC calcolato su un importo di fido di 1.500 €			
Importo tot. affidamento	Durata dell'affidamento	Modalità di calcolo	Totale importo trimestrale
1.500,00 €	90 giorni	1.500 x % x 90 gg / 365 gg	€

### Particolarità

- 
- 

<sup>3</sup> La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a euro e abbiano avuto una durata non superiore a giorni consecutivi.

<sup>4</sup> Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

<sup>5</sup> Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Nel caso di apertura di credito accordata a tempo determinato Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso dandone comunicazione alla Banca mediante raccomandata a.r.. La comunicazione può essere inviata entro il medesimo termine anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive. Il Cliente che recede è tenuto, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, a rimborsare alla Banca quanto dovuto in dipendenza degli utilizzi effettuati, compresi gli interessi nella misura pattuita fino al momento del rimborso e a corrispondere alla Banca gli importi non ripetibili dalla stessa eventualmente già corrisposti alla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di apertura di credito accordata a tempo indeterminato la Banca ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, nonché di ridurre o sospendere l'affidamento concesso mediante preavviso comunicato al Cliente con lettera raccomandata e con un termine non inferiore a 15 giorni ai sensi dell'art. 1845 cod.civ. ovvero al ricorrere di un giustificato motivo, nel qual caso sarà dato al Cliente un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi per rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza dell'utilizzo. Analoga facoltà di recesso, in qualunque momento, ha il Cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso e di rendere esigibile il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori, entro i termini e con le modalità sopradette. Alle operazioni di apertura di credito concesse a tempo indeterminato non si applica il diritto di recesso di cui all'art.125 ter del TUB.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconsegna da parte del titolare di tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto di conto corrente che siano ancora in suo possesso. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo alla banca per lettera raccomandata A/R indirizzata a:

o, per via telematica, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

La banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che dovessero sorgere all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

## LEGENDA

<b>Affidamento a revoca</b>	Affidamento a tempo indeterminato.
<b>Affidamento a tempo determinato</b>	Affidamento con scadenza prefissata.
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Clientela al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

<p><b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b></p>	<p>Commissione onnicomprensiva spettante alla banca – unitamente al tasso debitore previsto – nel caso in cui il cliente effettui operazioni da cui derivano sconfinamenti. La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'“importo minimo variazione saldo per tariffazione”.</p> <p>La CIV è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative</li> <li>- operazioni di prelevamento</li> <li>- operazioni di acquisto titoli</li> <li>- emissione di assegni circolari</li> <li>- esecuzione bonifici anche tramite home banking</li> <li>- operazioni estero</li> <li>- R.I.D. / S.D.D.</li> <li>- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca</li> <li>- richiamo effetti</li> <li>- operazioni di tesoreria</li> <li>- pagamento deleghe fiscali</li> <li>- imposta di bollo</li> <li>- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.</li> </ul> <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
<p><b>Fido o affidamento</b></p>	<p>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.</p>
<p><b>Importo minimo variazione saldo per tariffazione</b></p>	<p>Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.</p>
<p><b>Sconfinamento</b></p>	<p>Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente (sconfinamento in assenza di fido). Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile (sconfinamento extra-fido).</p>
<p><b>Sconfinamento extra-fido</b></p>	<p>Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.</p>
<p><b>Sconfinamento in assenza di fido</b></p>	<p>Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente.</p> <p>Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita “scoperto”.</p>
<p><b>Scoperto</b></p>	<p>Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.</p>

<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.